

La gestione dei rifiuti speciali



LE NORME E I PRINCIPI GENERALI

Tutta la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti e sempre animata da due fondamentali divieti:

- 1) il divieto di abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo, oltre che di immetterli nelle acque superficiali e sotterranee (**articolo 192, Dlgs 152/2006**);
- 2) il divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, oppure con rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolo diverse (**articolo 187**) e presenti nell'**allegato I** alla Parte quarta del Dlgs 152/2006.

La definizione di rifiuto ed il codice CER

Per rifiuto deve intendersi "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" (**articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006**).

IL CRITERIO DI IDENTIFICAZIONE, DUNQUE, È DUPLICE:

- "qualsiasi sostanza od oggetto";
- purchè di essa il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene.

LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati

(art. 184, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006):

secondo l'**ORIGINE** in:

- *rifiuti urbani*
- *rifiuti speciali*

secondo le **CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ** in:

- *rifiuti non pericolosi*
- *rifiuti pericolosi*

I RIFIUTI URBANI:

- a) i **rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti **non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), **assimilati ai rifiuti urbani** per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo **spazzamento delle strade**;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, **giacenti sulle strade ed aree pubbliche** o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti **vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da **esumazioni ed estumulazioni**, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

I RIFIUTI SPECIALI:

- a) i rifiuti da attività **agricole e agro-industriali** ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di **demolizione, costruzione**, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di **scavo**, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni **industriali**;
- d) i rifiuti da lavorazioni **artigianali**;
- e) i rifiuti da attività **commerciali**;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività **sanitarie**.

ONERI A CARICO DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO

IL PRODUTTORE / DETENTORE DEVE:

- **classificare e caratterizzare;**
- **controllare che il trasportatore** sia in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo gestori da parte del soggetto che esegue il trasporto; diversamente, concorre con esso nel reato di traffico illecito o nella gestione abusiva;
- **accertarsi che l'impianto** di destino sia in possesso di regolare e valida autorizzazione a ricevere ed a trattare, eventualmente, la tipologia di rifiuto; diversamente, concorre con esso nel reato di gestione abusiva.

CONTENUTI DEL PROCESSO DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO

- La materiale esecuzione delle attività di caratterizzazione dei rifiuti è delegabile a terzi, ma non è delegabile la responsabilità connessa al contenuto della stessa.
- **CONTENUTI DEL PROCESSO DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO**
- Identificazione del processo produttivo
- Scelta del Codice CER e della denominazione
- Classificazione di pericolosità (classi HP)
- Analisi chimiche di laboratorio (se necessarie)
- Identificazione del tipo di recupero o smaltimento (prevedibile)

Registro di CARICO e SCARICO

PRODUTTORI DI RIFIUTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL REGISTRO

- Il comma 1 dell'art. 190, obbliga a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti a:
- Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali NON pericolosi che svolgono attività artigianali ed industriali;
- Gli enti e le imprese che producono rifiuti speciali NON pericolosi da potabilizzazione ed altri trattamenti e depurazione delle acque;
- Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti;
- Gli enti e le imprese che effettuano la preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento;
- I "nuovi produttori", ovvero coloro che svolgono attività di preparazione al riutilizzo, trattamento, recupero e smaltimento, dalla cui attività derivano altri rifiuti, diversamente classificati;
- In caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali si affidano i rifiuti speciali in attesa della presa in carico da parte dell'impresa navale o ferroviaria e successivo trasporto;
- Gli intermediari e i commercianti dei rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non.

PRODUTTORI DI RIFIUTI **NON OBBLIGATI** ALLA TENUTA DEL REGISTRO

Il comma 1-bis esclude dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico:

- Gli enti e le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi (es. azienda edile che trasporta i rifiuti di demolizione all'impianto di trattamento);
- I professionisti non inquadrati come ente e impresa adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, conservando in ordine cronologico le copie delle Schede SISTRI e quindi del FIR.
- Il comma 1-ter dispone in merito agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, produttori iniziali dei rifiuti pericolosi che adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico, nelle seguenti modalità alternative:
 - a) Conservazione per tre anni del Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) o scheda SISTRI che attesta il ritiro da parte di un soggetto autorizzato;
 - b) Conservazione per tre anni del FIR o scheda SISTRI rilasciato dal Consorzio che rientra nel "circuitto organizzato di raccolta" di cui alle organizzazioni settoriali o facenti parte di associazioni imprenditoriali che hanno stipulato accordi con le pubbliche amministrazioni.

Tempistica di annotazione e conservazione da parte dei produttori di rifiuti

I PRODUTTORI:

- devono annotare il registro “almeno” **entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto** (carico) e dallo scarico del rifiuto prodotto;
- devono conservare un registro presso ogni impianto di produzione, e integrato con i formulari, conservarlo per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.



Registro di carico e scarico, il sistema sanzionatorio

• OMESSA O INCOMPLETA TENUTA DEL REGISTRO

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500,00 a euro 93.000,00 per i pericolosi nonché sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore e da euro 2.600,00 a euro 15.500,00 per i non pericolosi

• INESATTEZZE O INCOMPLETEZZE FORMALI NELLA TENUTA DEL REGISTRO PER RIFIUTI PERICOLOSI, ma i dati riportati nei formulari, nei MUD e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute

Sanzione amministrativa da Euro 270,00 a Euro 1.550,00

• MANCATA CONSERVAZIONE

Sanzione amministrativa da Euro 270,00 a Euro 1.550,00

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO

Il formulario di identificazione dei rifiuti è il documento che **deve accompagnare il trasporto dei rifiuti**. L’obbligo, è a carico delle imprese e degli enti che effettuano tale trasporto.

Il formulario di trasporto deve essere conforme al modello contenuto nel **Dm 1° aprile 1998, n. 145** e le regole da osservare per la tenuta del formulario sono integrate dalla citata **circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998**, contenente le istruzioni ministeriali per la compilazione del documento.

Trasporti esclusi dalla tenuta del formulario

Il Dlgs 152/2006 prevede delle eccezioni al generale obbligo di tenuta del formulario.

L’esclusione dall’obbligo del formulario è prevista nei seguenti casi:

- trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- trasporti di piccole quantità di rifiuti non pericolosi che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri effettuati in modo occasionale e saltuario dal produttore dei rifiuti stessi (non più di 4 volte/anno e per un max di 100 KG).
- movimentazione di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) in aree private, che non è considerata trasporto di rifiuti;
- trasporto di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) derivanti da attività agricole e agroindustriali, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non

eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri;

- trasporto di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) effettuato da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;
- trasporti transfrontalieri;
- trasporti di rifiuti animali.

Peso a destino

La quantità dei rifiuti trasportati (espressa in litri o kg) deve essere scritta (in modo presunto o effettivo) alla partenza e può essere verificata a destinazione. Nel caso in cui non si abbia la sicurezza del “peso” e lo si voglia verificare “a destino”, è sempre necessario barrare anche la casella relativa ai kg/litri (inserendo il peso presunto), mentre nelle annotazioni andrà riportato il peso effettivo verificato a destinazione. Se viene dunque barrata la dizione “peso da verificarsi a destino”, la casella relativa al peso deve sempre essere completata. Fa sempre fede, per la certificazione del peso effettivo quello indicato dal destinatario (impianto di smaltimento).

SISTRI - i soggetti produttori obbligati

ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI DIECI DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:

- attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 s.m.i.;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie;

- attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.
- attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritte alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.

IL DEPOSITO TEMPORANEO

(D.Lgs. 152, Art. 183)

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto.

- delle norme che disciplinano il deposito;
- delle sostanze pericolose in essi contenute;

• gestione

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.

I rifiuti incompatibili, suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro. E' importante quindi sempre verificare l'idoneità dell'imballaggio utilizzato per il contenimento dei propri rifiuti.

• rifiuti liquidi

Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi.

In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antiriboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.

• rifiuti solidi

Se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. (... omissis) I rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento.

Se lo stoccaggio avviene in container i recipienti mobili devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

• limiti

Rispetto al D.lgs.152/2006, il nuovo D.lgs.205/2010 cambia solo il quantitativo massimo di rifiuti in deposito prima di doverli smaltire: prima il quantitativo ammesso era di 20 mc. per i "non pericolosi", mentre per i "pericolosi" il limite era di 10 mc.

L'art 10 lettera bb, comma 2 indica un limite complessivo di 30 mc, di cui al massimo 10 mc di rifiuti PERICOLOSI. Quindi se non si avessero rifiuti pericolosi, si può arrivare ad avere sino a 30 mc di rifiuti NON pericolosi in deposito.

• identificazione dei rifiuti

Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione.



• sanzioni

Il rispetto delle prescrizioni indicate è molto importante. Infatti il mancato rispetto di alcune delle precedenti prescrizioni configura il reato di: "ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI", che può essere sanzionato in base alla Art. 255 c.1 ed anche all'Art. 256 c. 2 che prevede sanzione penale (arresto da 3 mesi a 2 anni) ed amministrativa da 2.600 a 26.000 euro.